



Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

Approvato con provvedimento
n. 4938/Prot., dd. 28/04/2015

IL SINDACO
f.to dott. Silvano Welponer

- PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali;. L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *“la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*. Il 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica.

Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società, finalizzate al contenimento della spesa indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 *“Oggetto ed ambito di applicazione”*: individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che *“nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società”*;

- l'art. 2 *“Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società”*: dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;

- l'art. 3 *“Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese”*: prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;

- l'art. 4 *“Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house”*: stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle 2 società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;

- l'art. 5 *“Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione”* e l'art. 6 *“Numero dei componenti del consiglio di amministrazione”*: fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;

- l'art. 7 *“Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti”*: individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti. Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove

disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

L'approvazione del Piano compete al Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 612, della L. 190/2014. Il Piano costituisce uno strumento programmatico al quale dovrà essere data attuazione mediante eventuali successive deliberazioni degli Organi competenti in ordine a scioglimenti, liquidazioni e dismissioni delle partecipazioni.

ATTUAZIONE

La L. 190/2014 fissa il termine del 31 marzo per l'approvazione del Piano. E' di tutta evidenza che tale scadenza si colloca in un momento che per i Comuni trentini è quello preelettorale; il Piano viene approvato da parte di un Sindaco il cui mandato trova imminente scadenza. Per tali ragioni il presente Piano sarà suscettibile di integrazioni e modificazioni da parte dell'Amministrazione che si insedierà dopo il turno delle elezioni comunali del prossimo 9 maggio 2015.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Quanto sopra premesso, il Comune detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 15,04 % in **Fiemme Servizi s.p.a.**, società interamente pubblica, composta come segue:

23,10% Comunità Territoriale della Valle di Fiemme

18,26% Comune di Predazzo

10,94% Comune di Tesero

8,69% Comune di Castello Molina di Fiemme

6,46% Comune di Ziano di Fiemme

3,93% Comune di Carano

3,33% Comune di Varena

2,73% Comune di Daiano

2,82% Comune di Panchià

2,26% Comune di Valfloriana

2,45 % Comune di Capriana

che gestisce il ciclo dei rifiuti per i Comuni di Fiemme, compresa la relativa tariffazione;

2. 0,030 % in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce il servizio di trasporto pubblico (i Comuni di Fiemme sono titolari del servizio pubblico di trasporto intercomunale di Fiemme che gestiscono per il tramite della Comunità);

3. 0,030 % in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per progettare lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico, e la rete telematica (TELPAT) che consente ai Comuni di essere inseriti in una rete di amministrazioni pubbliche locali.;

4. 0,42 % nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino.

5. 5,50 % nell'**Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. ;

6. 0,50 % nella **Primiero Energia S.p.a.**, società a prevalente capitale pubblico, che svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

7. 3,57% in **Funivie Alpe Cermis S.p.A.**, società a prevalente capitale privato, che ha tra l'oggetto sociale l'industria dei trasporti funiviari-scioviari, attività ricompresa tra i servizi pubblici locali, per espressa previsione del legislatore provinciale (L.P. 21.04.1987, n. 7) e quindi annoverata tra i servizi di interesse generale.

8. 13,33% nella **Bioenergia Fiemme S.p.A.**, a prevalente capitale privato, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: realizzazione e gestione di impianti di teleriscaldamento per la distribuzione di calore ad utenze pubbliche e private.

9. 100% in **S.A.G.I.S. S.r.l.**, società totalmente in house, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: incremento del settore turistico – sportivo – culturale, attraverso l'amministrazione e la gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, ricreativa e culturale.

Le società partecipate n. **1, 2, 3, 5, 6, 9** non possiedono partecipazioni in altre società (c.d. partecipazione indiretta).

La società partecipata n. **4** (Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop) possiede una partecipazione societaria dello 0,05% in Set Distribuzione S.p.A..

La società partecipata n. **7** (Funivie Alpe Cermis S.p.A.) possiede: il 100% delle quote della società controllata Paion del Cermis srl con sede in 38033 Cavalese (TN) via Cermis 2 ed il 28,56% delle quote della società collegata Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme Obereggen con sede in 38038 Tesero (TN) via Roma 2.

La Società è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte della società "Lagorai Ski Land s.r.l." avente sede in Cavalese (TN) Via Val Moena 4.

La società partecipata n. **8** (Bioenergia Fiemme S.p.A.) possiede una partecipazione societaria del 50,10% della BioEnergia Trentino S.r.l..

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b), c), d), e) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle sopra richiamate società **1** (Fiemme Servizi S.p.A.) e **2** (Trentino Trasporto Esercizio S.p.A.), sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento a servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti, trasporto pubblico locale** e per l'energia elettrica.

Le attività espletate dalla società **3** (Informatica Trentina S.p.A.), rientrano fra quelle indicate nei Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese.

Le attività espletate dalle sopra richiamate società n. **4, 5, 6, 7, 8** e **9** sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto:

- per quanto riguarda la società n. **4** (Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.), l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, è prevista dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7. E' la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento;

- per quanto riguarda la società n. **5** (Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme), l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007;
- per quanto riguarda la società n. **6** (Primiero Energia S.p.A.) la partecipazione a tale società è qualificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto rilevanti per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale. Le relative attività attengono a società costituita, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26.03.1977, n. 235, norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, che ha conferito agli Enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli Enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale; tali attività sono consentite nei limiti previsti dal D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica.
- per quanto riguarda la società n. **7** (Funivie Alpe Cermis S.p.A.), la partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è specificatamente prevista dalla Legge Provinciale n. 7 del 21.04.1987 che espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti - Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009);
- per quanto riguarda la società n. **8** (Bioenergia Fiemme S.p.A.), la partecipazione a tale società è qualificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto le attività svolte dalla società stessa presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale. Sussistono i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti - Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009);
- per quanto riguarda la società n. **9** (S.A.G.I.S. S.r.l.), trattasi di società completamente in house, che svolge servizi pubblici locali finalizzati al perseguimento di finalità istituzionali. In particolare gestisce per il Comune lo stadio di calcio, la piscina, tennis, stadio del ghiaccio e palaecongressi, sulla base di apposito contratto di servizio. Trattandosi di società controllata (totalmente) dal Comune, riguardo alla stessa è stata redatta l'unità relazione tecnica.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**, è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**, svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo le società **1, 2, 7 e 9**.

Per quanto riguarda le Soc. **1 e 2** (Fiemme Servizi S.p.A. – Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.), il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.

Per quanto riguarda la Soc. **7**, (Funivie Alpe Cermis S.p.A.) il Comune non ha facoltà di aggregarla ad alcun'altra società, trattandosi di società a prevalente capitale privato non controllata dal Comune.

La Soc. **9** (S.A.G.I.S. S.r.l.) è l'unica con rilevanza economica sotto il controllo del Comune.

sub e):

Per quanto riguarda la società n.1 (Fiemme Servizi S.p.A.), anch'essa risponde al modello dell'in house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio.

Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che:

- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Valle di Fiemme viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che al 31.12.2014 si è attestata sul 86,4 %.

- il controllo sul servizio da parte dei Comuni è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte dei Comuni, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio;

Dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 presentava un Return On Equity (R.O.E)* positivo, pari a 5,04% e nel 2013 (ultimo dato disponibile), presentava un Return On Equity (R.O.E) positivo, pari a 0,4% .

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. e), nonché per adempiere a quanto previsto dal *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* di data 20 settembre 2012, si rinvia a quanto stabilito nella Relazione tecnica approvata dalla Comunità Territoriale della Valle di Fiemme (deliberazione assembleare n. 9, dd. 21.03.2015), approvata dai rappresentanti degli enti soci riuniti nella Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 marzo 2015.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società n. **2 e 3** (Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a.), si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. **4** (Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.), si ricorda che Il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis, lett. f), della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. **5** (Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.), trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni di Fiemme detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle. Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Pertanto si evidenzia che l'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5 ha previsto che il centro di servizi relativo alle società partecipate della P.A.T., sopra citato, possa erogare i propri servizi anche alle aziende di promozione turistica e che dal rapporto sulle società partecipate del Ministero Economia e Finanza di data 7.8.2014 risulta che la società nel 2012 (ultimo dato conosciuto) presenta un Return On Equity (R.O.E)* positivo, pari a 5,04%.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. **6** (Primiero Energia S.p.A.), si tratta di società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune di Cavalese detiene una quota minoritaria. La partecipazione non comporta conferimenti annuali di capitale. L'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013) evidenzia in R.O.E.* positivo (0,25% R.O.E. lordo) e un patrimonio netto di circa € 37.000.000,00. Non si ritiene possibile, da parte dell'amministrazione partecipante, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. **7** (Funivie Alpe Cermis S.p.A.), si tratta di società che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune di Cavalese detiene una quota minoritaria. La partecipazione non comporta conferimenti annuali di capitale. L'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013/2014) evidenzia in R.O.E.* positivo (0,14% R.O.E. lordo) e un patrimonio netto di € 17.849.240,00. Non si ritiene possibile, da parte dell'amministrazione partecipante, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. **8** (BioEnergia Fiemme S.p.A.), si tratta di società che funziona in base a logiche privatistiche ed opera in mercati contendibili e non regolati dal legislatore. Il suo funzionamento è normato dal Codice Civile. In BioEnergia Fiemme il Comune di Cavalese detiene una quota minoritaria pari al 13,33%. Tale partecipazione non comporta conferimenti annuali di capitale. L'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013-2014) evidenzia un patrimonio netto di € 7.808.037,00. Non si ritiene possibile, da parte dell'amministrazione partecipante, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto riguarda la società n. **9** (S.A.G.I.S. s.r.l.), società totalmente partecipata dal Comune di Cavalese si rinvia alla seguente relazione tecnica.

Cavalese, aprile 2015

II SINDACO
f.to Dott. Silvano Welponer

***Definizione di "ROE (Return On Equity)"** $ROE = \text{Risultato netto} / \text{Capitale proprio}$ Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri, vale a dire quanti euro di utile netto l'impresa ha saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. Poiché il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione, l'indicatore può essere considerato riassuntivo della economicità complessiva, cioè dell'efficienza e dell'efficacia con cui l'alta direzione ha condotto l'intero processo gestionale. Il ROE è, infatti, influenzato dalle scelte compiute nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle decisioni relative alla gestione finanziaria, patrimoniale, accessoria e dalle disposizioni fiscali. Rappresenta, in modo sintetico, l'ammontare delle risorse generate dall'attività dell'impresa e ne approssima il livello di autofinanziamento potenziale raggiungibile attraverso la ritenzione degli utili netti; da questo punto di vista esprime il tasso di sviluppo degli investimenti sostenibile senza modificare il coefficiente di indebitamento, a meno di dividendi o di altre variazioni del capitale proprio. Il valore soglia che può indicare un segnale di pericolo può essere individuato nel 2%. Valori di eccellenza possono ritenersi quelli superiori al 5 -6%. Il valore del ROE, se elevato, influenza positivamente la capacità dell'impresa di reperire nuove risorse a titoli di capitale proprio, per cui non può che essere considerato positivamente ai fini della nostra analisi.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

RELAZIONE TECNICA

SOCIETA' COINVOLTA:

La relazione tecnica è riferita solo alla società **S.A.G.I.S. S.R.L.** e non riguarda operazioni di cessioni, fusioni, scissioni ecc.. ma le politiche di efficientamento e contenimento dei costi di funzionamento.

AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Recepimento *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* sottoscritto il 20.09.2012 tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali:

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dal contratto di servizio n. 601/Rep., d.d. 29.12.2008 e le modalità di amministrazione e gestione ivi disciplinate, la stessa deve in ogni caso improntare tutta la propria attività ed i propri comportamenti a criteri di economicità e sobrietà.

Controllo sulla gestione della società

Il controllo e la vigilanza dei soci sulla gestione della Società, nonché sull'attuazione da parte della stessa di quanto contenuto nel presente documento, avviene attraverso:

- l'esame del bilancio preventivo annuale, che la Società si impegna a fornire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno;
- l'esame di una specifica relazione sull'andamento della gestione della Società, in termini economico-finanziari-patrimoniali, contenente informazioni sull'attività svolta fino al 30 settembre e su quella da svolgere fino al termine dell'esercizio, che la Società stessa si impegna a fornire al Comune entro e non oltre il 10 ottobre di ogni anno;
- l'esame del bilancio dell'esercizio precedente, che la Società si impegna a fornire al Comune entro il 30 aprile, corredato di relazione che riporti le verifiche in ordine ai risultati economico – finanziari – patrimoniali conseguiti, avendo riferimento agli obiettivi programmati.

La Società si impegna a collaborare con il Comune alla stesura degli adeguamenti del proprio statuto sociale, se ed in quanto necessari, in funzione anche della propria natura di azienda *in house*, sottoposta al c.d. "controllo analogo" da parte del Comune, unico socio proprietario dell'intero capitale sociale.

La società è comunque tenuta ad adottare un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed adeguato alla Legge 190/2012. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, dovrà essere trasmessa ai soci entro 30 giorni dall'adozione.

Fermi restando i diritti di informativa spettanti al Comune, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività della società, deve essere trasmessa allo stesso, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

La società è altresì tenuta a fornire tempestivamente, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione.

Trasparenza, pubblicità e utilizzo strumenti digitali

La società è tenuta a rispettare la normativa vigente sugli obblighi di pubblicità e trasparenza come da art. 1 comma 2 della L.R. n. 10/2014. La società deve inoltre:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune, mediante l'iscrizione della medesima società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con il Comune di Cavalese.

La società deve conformare la propria attività alle disposizioni e all'impiego degli innovativi strumenti disciplinati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), in un'ottica sia di efficienza ed efficacia operativa che di maggiore economicità e celerità dei rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione e con gli utenti.

Affidamenti di lavori, servizi e forniture

Relativamente agli affidi di lavori, servizi e forniture, la società è tenuta a rispettare la normativa vigente per gli enti locali della Provincia di Trento. In particolare:

1. adottare procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ai sensi della L.p. 26/1993 e s.m., della L.p. 23/1990 e s.m. e del d.lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi quali uguaglianza di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta degli operatori.
2. in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, provvedere all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge. Al riguardo la società dovrà tenere presente quanto disposto dall'art. 40 L.p. 14/2014 per effetto del quale la Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Modalità e limiti per il reclutamento del personale

In tema di vincoli alle assunzioni di personale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.6 del protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2013 sottoscritto, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie Locali, dal Presidente e dall'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 30 ottobre 2012, sulla base del quale sono consentite alla Società, in via ordinaria, assunzioni di personale solo in sostituzione di personale cessato dal servizio e solo a condizione che venga garantita una riduzione del 10 per cento rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno precedente.

In ogni caso la Società non può assumere personale a tempo determinato e a tempo indeterminato senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il Comune potrà comunque autorizzare, in deroga al limite suddetto, nuove assunzioni strettamente finalizzate a garantire i necessari livelli di servizio richiesti a carico della Società, che possono risultare modificati rispetto a quelli precedentemente garantiti, in conseguenza di miglioramenti intervenuti nelle strutture in gestione/implementazione e/o diversa articolazione dell'offerta all'utenza, ecc., a condizione che, a fronte delle maggiori spese conseguenti, la Società dimostri che sussistono aumenti di ricavi quantomeno di pari importo, fermo restando il rispetto del differenziale costi/ricavi complessivo.

Con la richiesta di autorizzazione, la Società deve trasmettere pertanto al Comune una relazione motivata che illustri le necessità che giustificano le assunzioni ipotizzate e che indichi in che modo venga garantito il rispetto delle condizioni predette.

Indirizzi per conferimento degli incarichi

La società deve adottare, entro il 31.12.2015, ove non l'abbia già fatto, una specifica disciplina interna finalizzata al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e collaborazione in coerenza con quanto previsto dal Capo II bis della L.p. 23/1990 e s.m.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Compensi ai componenti del consiglio di amministrazione.

I compensi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione sono omnicomprensivi e non possono essere aumentati, rispetto a quelli dell'anno precedente.

La società, nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio, deve dare riscontro dei predetti compensi.

Contenimento della spesa per il personale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. b) della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 24 della L.P. 30.12.2014, n. 14, è fatto divieto alla società, quale ente strumentale privato controllato singolarmente dal Comune, di procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni 2015 e 2016.

Compensi dell'organo di controllo e compensi per l'organo di revisione legale dei conti

I compensi degli organi di controllo e per la revisione dei conti non possono superare quelli attualmente in essere.

Indirizzi per il contenimento delle spese.

Nello svolgimento della propria attività la società informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà.

La Società ha adottato nel 2013:

- una specifica disciplina interna, volta a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali quali ad esempio quelle relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, inaugurazioni, pubblicità, manifestazioni, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni: tali rivestono comunque un ruolo del tutto marginale nell'ambito della Sagis S.r.l.;
- una specifica disciplina interna finalizzata al contenimento della spesa per lavoro straordinario dei dipendenti: tali spese dovranno essere contenute nell'ambito dell'essenzialità. Le spese per missioni o spese di viaggio dei dipendenti e degli amministratori dovranno anche loro essere contenute nell'ambito dell'essenzialità e rivestono anch'esse un ruolo del tutto marginale.

La Società dovrà contenere l'entità del fido bancario nella misura massima attualmente prevista, pari a 180.759,91 euro, al fine esclusivo di coprire eventuali temporanei fabbisogni di cassa legati alla necessità di adempiere ad obbligazioni contrattuali.

La società è tenuta ad assicurare una riduzione del 5% delle spese di natura discrezionale rispetto alla spesa riferita all'esercizio 2014.

La Società deve complessivamente contenere il differenziale tra i ricavi ed i costi sostenuti per garantire i servizi richiesti dal Comune, nella misura fissata in apposite direttive del Comune. Tale importo dovrà rappresentare il limite massimo di spesa che il Comune sostiene a carico del proprio bilancio, a copertura del suddetto differenziale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del contratto di servizio.

Sul piano strettamente operativo, anche al fine di concorrere al contenimento delle spese, la Società è autorizzata a tenere chiuse al pubblico le seguenti strutture comunali in gestione, soggette al pagamento di tariffe di utilizzo, nel corso dell'anno solare:

- piscina comunale, indicativamente per n. 50 giorni;
- stadio del ghiaccio, indicativamente per 90 giorni.

RINVIO

Per quanto non ulteriormente previsto nella presente relazione, si debbono ritenere applicabili le azioni previste nel protocollo di intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, sottoscritto, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie Locali, dal Presidente e dall'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 20 settembre 2012, nonché quelle dei protocolli in materia di finanza locale per il 2013 e seguenti, sottoscritti dai medesimi soggetti, per quanto riferibili alla società.

VERIFICA OSSERVANZA AZIONI PREVISTE E SANZIONI

La società è tenuta a trasmettere al Comune, entro il 31.01.2016, per la predisposizione della relazione sui risultati conseguiti di cui all'art 1 comma 612 della L. 190/2014, apposito report controfirmato dal collegio sindacale che dimostri l'avvenuto rispetto delle azioni contenute nella presente relazione e il dettaglio dei risultati economici conseguiti.

La mancata osservanza delle azioni stesse dà luogo ad azione sociale di responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili della società.

Cavalese, aprile 2015

Il SINDACO
f.to Dott. Silvano Welponer